ISTITUZIONE DEL FONDO GESTIONE ISTITUTI CONTRATTUALI LAVORATORI PORTUALI E ABROGAZIONE DELLA LEGGE 22 MARZO 1967, N. 161

Art. 4

L'amministrazione del Fondo gestione e' affidata ad un comitato, composto:

a) da un funzionario della Direzione generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero della marina mercantile di qualifica non inferiore a dirigente superiore;

b) da un funzionario del Ministero della marina mercantile con qualifica non inferiore a primo dirigente;

c) da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a primo dirigente;

d) da nove rappresentanti degli utenti portuali di cui: due designati dalla categoria dell'industria privata ed uno per ciascuna delle seguenti categorie: agenti marittimi e raccomandatari, armamento privato, armamento pubblico, aziende petrolchimiche a partecipazione statale, commercianti, imprese di spedizione, industria pubblica, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative;

e) da dodici rappresentanti dei lavoratori portuali, nominati dal Ministro della marina mercantile, su designazione delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative. Le designazioni vengono richieste dal Ministro della marina mercantile che provvede a formalizzare la composizione del comitato con proprio decreto. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, su designazione del comitato di amministrazione, nomina il presidente del comitato stesso tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori portuali maggiormente rappresentative. Il comitato di amministrazione delibera a maggioranza dei presenti; a parita' di voti prevale quello del presidente. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, nomina tra i membri del comitato di amministrazione tre vice presidenti. Un vice presidente, cui vengono attribuite funzioni vicarie, e' scelto tra i funzionari dello Stato presenti nel comitato di amministrazione; un secondo vice presidente viene designato dalle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori portuali maggiormente rappresentative ed un terzo vice presidente viene designato dall'utenza portuale. I membri del comitato di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Ai lavori del comitato di amministrazione partecipa il direttore del Fondo gestione con funzioni di segretario.

Versione in vigore dal 7 marzo 1981, non più in vigore dal 24 gennaio 1990 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e abrogazione della legge 22 marzo 1967, n. 161
Estremi	Legge 17 febbraio 1981, n. 26
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-fondo-gestione-istituti-contrattuali-lavoratori/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it